

Policy operazioni con Parti  
Correlate, Soggetti collegati ed  
obbligazioni degli esponenti  
bancari ex art. 136 TUB

ORG-PLGN000021-IT

GRUPPO VIVIBANCA

Stato:	Approvato
Versione:	9.0
Data:	23/09/2024
Proprietario:	Funzione Compliance; Funzione Segreteria Societaria
Uso:	Interno
Emesso da:	Funzione Organizzazione
Verificato da:	Funzione Risk Management, Funzione Internal Audit, Direzione Generale
Approvato da:	Consiglio di Amministrazione

## Controllo versione

Versione	Descrizione modifiche	Autore	Data
1.0	Versione Originale ViViBanca	Menechella Donato	08/05/2017
1.1	Aggiornamenti CdA del 26/02/2018	Turinetto Silvia	06/02/2018
2.0	Revisione Triennale	Rosso Federica, Di Costanzo Angela, Turinetto Silvia, Vullo Maurizio	27/01/2020
3.0	Aggiornamento della policy a seguito di costituzione del Gruppo Bancario ViViBanca	Turinetto Silvia, Di Costanzo Angela, Vullo Maurizio	30/09/2020
4.0	Revisione ex delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020	Turinetto Silvia Claudia Palade Vullo Maurizio	28/05/2021
5.0	Revisione integrale della Policy per integrazione perimetro Gruppo VVB con la Controllata I.FI.VE.R.	Turinetto Silvia, Claudia Palade, Vullo Maurizio; Cristina Carbutto, G. Pelissero	07/02/2022
6.0	Aggiornamento integrale della Policy a seguito dell'assessment sulle operazioni con parti correlate ((Cap. 2 – 3 – 4 – 6 - 9 – 9.1 – 9.2 - 10 – 10.2 – 12 – 13 – 14 – 17 - 20 – 21 – 22 - Allegati)	Palade Claudia, Turinetto Silvia, Carbutto Cristina, Pennacini Paolo, Spanò Alessandro; Vullo Maurizio	20/12/2022
7.0	Aggiornamento periodico della Policy  Cap. 3 Normativa interna; Par. 8.1 Identificazione delle operazioni; Par. 8.2 Criteri di determinazione del controvalore operazione; Cap. 9 Operazioni esenti; Cap. 10 Operazioni di importo esiguo; Par. 12.2 Delibera Operazioni	Palade Claudia, Macchia Andrea	23/10/2023

	minor rilevanza; Cap. 16 Operazioni infragruppo; Cap. 24 Informativa periodica a Organi amm. e controllo; Cap. 25 Informativa a Consob.		
8.0	Ampliamento perimetro delle parti correlate ad altri soggetti	Claudia Palade	15/04/2024
9.0	Aggiornamento della Policy a seguito dell'entrata in vigore della Legge cd capitali <i>Legge 5 marzo 2024, n. 21, la disciplina prevista dall'art. 2391-bis del codice civile in materia di operazioni con parti correlate e recepita nel Regolamento Consob Operazioni con parti correlate si applica alle sole società con azioni quotate in mercati regolamentati. Revisione complessiva del documento.</i>	Claudia Palade	23/09/2024

**Indice**

1 Premessa .....6

2 Obiettivi.....6

3 Ambito di applicazione.....7

4 Quadro normativo di riferimento .....8

5 Definizione di “Parti Correlate”, “Soggetti Connessi”, “Soggetti Collegati” e “Personale più rilevante” ..... 10

6 Ruoli e Responsabilità e Sistema dei controlli interni ..... 11

7 Individuazione del Perimetro delle Parti Correlate, Soggetti Connessi e dei c.d. *Risk Takers*..... 15

8 Registro delle Parti Correlate..... 17

9 Operazioni con Parti Correlate ..... 18

    9.1 Identificazione delle Operazioni ..... 18

    9.2 Criteri di determinazione del controvalore dell’operazione ..... 19

10 Operazioni Esenti .....20

11 Operazioni di importo esiguo .....20

12 Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle standard o di mercato..21

13 Operazioni di Minor Rilevanza .....22

    13.1 Istruttoria Operazioni di Minor Rilevanza ..... 22

    13.2 Delibera Operazioni di Minor Rilevanza..... 23

14 Operazioni di Maggior Rilevanza .....23

    14.1 Istruttoria Operazioni di Maggior Rilevanza ..... 23

    14.2 Approvazione Operazioni di Maggior Rilevanza ..... 24

    14.3 Procedura in caso di parere negativo del Comitato..... 25

---

15	Delibere Quadro .....	25
16	Operazioni urgenti .....	25
17	Operazioni infragruppo .....	26
18	Operazioni di competenza assembleare.....	27
19	Operazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 136 TUB .....	27
20	Operazioni con “personale più rilevante” .....	28
21	Limiti prudenziali per le attività di rischio.....	28
22	Operazioni comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.....	29
23	Disposizioni a società controllate del Gruppo Bancario .....	30
24	Segnalazioni di vigilanza a Banca d’Italia .....	30
25	Informativa periodica agli Organi amministrativi e di controllo .....	31
26	Modifiche, Aggiornamento e Diffusione della Policy .....	31
	Allegati .....	31

## 1 Premessa

In attuazione dell'articolo 2391-bis del codice civile la Consob ha adottato il Regolamento Operazioni con Parti Correlate, comprendendo nel suo ambito di applicazione, oltre alle società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, anche le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, categorie quest'ultima alla quale apparteneva anche ViViBanca.

Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21, la disciplina prevista dall'art. 2391-bis del codice civile in materia di operazioni con parti correlate si applica alle sole società con azioni quotate in mercati regolamentati. Pertanto, sono state escluse dall'ambito applicativo della disciplina primaria, e dunque anche della relativa regolamentazione di attuazione contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera 17221/2010 e successive modifiche, gli emittenti azioni diffuse presso il pubblico in misura rilevante.)

## 2 Obiettivi

Obiettivo della presente *Policy* è disciplinare le operazioni del Gruppo Bancario ViViBanca con "parti correlate", al fine di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca (di seguito anche "Capogruppo" o "ViViBanca") e delle Società del Gruppo possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti ed azionisti.

A tale fine la *Policy* individua il novero delle parti correlate e dei relativi soggetti connessi, declina i limiti prudenziali per le attività di rischio assunte nei confronti dei soggetti collegati e disciplina le procedure deliberative che si applicano a tale tipologia di operazioni, nonché declina le regole concernenti le obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB.

I principi e gli indirizzi della presente *Policy* tengono in considerazione l'articolazione e la composizione del Gruppo ViViBanca; altresì, consentono di individuare, rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché rispetto agli obblighi di censimento dei soggetti collegati ed agli obblighi di monitoraggio nel continuo delle esposizioni verso soggetti collegati, le responsabilità degli organi aziendali e i compiti delle funzioni aziendali, sia nella Capogruppo che nelle società Controllate.

La *Policy* ha quindi la finalità di formalizzare le regole di governo societario volte a garantire il rispetto da parte di tutti gli esponenti e dipendenti della Banca dei principi di trasparenza e di correttezza sostanziale e procedurale nell'esame ed approvazione delle suddette operazioni.

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

Al fine di assicurare la rispondenza delle soluzioni proposte all'operatività effettiva e alla normativa esterna, nella definizione ed aggiornamento della presente *Policy* viene garantito il diffuso coinvolgimento del Comitato parti correlate, del contributo delle principali funzioni aziendali coinvolte nel processo, nonché dell'organo di supervisione strategica.

Al riguardo, la *Policy* contiene le disposizioni da osservare nella gestione delle:

- i. operazioni con soggetti collegati ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 e successive modifiche ("Disposizioni di Banca d'Italia");
- ii. obbligazioni degli esponenti aziendali bancari ex art. 136 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ("TUB").

### 3 Ambito di applicazione

La presente *Policy* viene adottata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in attuazione della previsione normativa di cui all'art. 2391 bis cc<sup>1</sup> nonché della vigente normativa di vigilanza della Banca d'Italia in materia (Circolare n. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11 *Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati*).

Le disposizioni della presente *Policy* si applicano:

- i. alle operazioni con Parti correlate realizzate direttamente da ViViBanca nonché alle operazioni con Parti correlate compiute per il tramite delle società controllate;
- ii. alle operazioni con soggetti collegati realizzate direttamente da ViViBanca ed alle operazioni effettuate da società controllate con soggetti collegati del Gruppo Bancario ViViBanca ("Gruppo Bancario"), quando siano assoggettate ad esame preventivo o approvazione da parte della Capogruppo in forza della normativa interna vigente;
- iii. ai sensi dell'art. 136 TUB, alle obbligazioni contrattate, direttamente o indirettamente, dagli esponenti delle società del Gruppo con la banca/intermediario nella quale rivestono l'incarico.

---

<sup>1</sup> 1 Art. 2391 bis cc – Operazioni con parti correlate

*Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.*

*I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.*

La Policy disciplina per il Gruppo Bancario l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con soggetti collegati poste in essere direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni stesse nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili.

La *Policy* è trasmessa dalla Capogruppo alle società controllate, unitamente ad eventuali ulteriori direttive ed istruzioni coerenti con la stessa, affinché la recepiscano e ne assicurino la puntuale osservanza.

Gli organi amministrativi delle società controllate, pertanto, devono impartire le opportune istruzioni alle funzioni competenti affinché le medesime adempiano a quanto previsto dalla presente *Policy* a carico delle società controllate stesse e dei loro organi e funzioni.

#### 4 Quadro normativo di riferimento

##### **Normativa esterna**

La *Policy* è redatta in applicazione e nel rispetto delle seguenti norme:

- i. Codice civile: con particolare riferimento all'art. 2391-bis in tema di operazioni con parti correlate;
- ii. TUB con particolare riferimento, tra gli altri, agli articoli 53 e 136;
- iii. Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: Testo Unico della Finanza ("TUF");
- iv. Direttiva (UE) 2019/878 (c.d. CRD V) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica la Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV) sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;
- v. Disposizioni di Banca d'Italia, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Capitolo 11, rubricato "*Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti collegati*";
- vi. Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari: Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 di Banca d'Italia, Titolo III, Capitolo 1, Sezione VII, rubricato "Principi Organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio";
- vii. Principio Contabile IAS 24: "Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate" di volta in volta vigente;
- viii. Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 - Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati ("Circolare n. 286").



### **Disposizioni di Banca d'Italia**

La regolamentazione delle Operazioni con Soggetti Collegati, precedentemente prevista dalla Circ. Banca d'Italia 263/2006 e ad oggi trasposta nel Cap. 11, Parte Terza delle Disposizioni di Banca d'Italia, indica i seguenti presidi che devono essere posti in essere per prevenire e contenere l'assunzione di rischi nei confronti di tali soggetti:

- a) limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dei Soggetti Collegati, differenziati in base alle diverse tipologie di Soggetti Collegati in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione;
- b) apposite procedure deliberative, che integrano i limiti prudenziali, dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati applicabili anche alle operazioni infra-gruppo e alle operazioni di natura economica diverse da quelle che generano attività di rischio e pertanto non coperte dai limiti quantitativi di cui sopra;
- c) specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni per l'individuazione delle responsabilità degli organi e dei compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei Soggetti Collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

### **Art. 136 del TUB. - Obbligazioni degli Esponenti bancari**

La materia delle obbligazioni degli Esponenti bancari riguarda unicamente i rapporti, diretti o indiretti tra la Banca ed i propri Esponenti.

Infatti, il citato articolo 136 del TUB stabilisce che chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Banca che amministra, dirige o controlla se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate nonché dell'art. 53 TUB.

Poiché i soggetti identificati dall'art. 136 del TUB (amministratori, sindaci, Amministratore Delegato e Direttore Generale) sono già ricompresi nei soggetti rilevanti ai fini della normativa di vigilanza Banca d'Italia in materia di Parti correlate e Soggetti Collegati, il presente documento coordina l'applicazione di tale articolo con gli adempimenti previsti dalla medesima normativa di vigilanza.

L'inosservanza delle disposizioni dell'art. 136 del TUB è sanzionata penalmente.

Tale disposizione trova, dunque, **applicazione esclusiva nei rapporti intercorrenti tra ViViBanca ed i propri Esponenti Aziendali.**

**Direttiva (UE) 2013/36 (“CRD IV”) come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878 (“CRD V”), in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate.**

Nell'articolo 88(1) della CRD IV sono state inserite previsioni specifiche in materia di operazioni con parti correlate che prevedono che:

“i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentate e messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.”.

Ai fini dell'articolo in esame, per “**parte correlata**” si intende:

- a) il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell'organo di gestione;
- b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione.»

In presenza di specifiche richieste dell'Autorità di vigilanza, i dati e la documentazione relativi ai prestiti con i soggetti indicati dovranno essere resi disponibili. A tal fine nel sistema informativo vengono censiti i soggetti identificati secondo le disposizioni di Vigilanza.

**Normativa interna**

- i. Codice Etico;
- ii. Statuto sociale;
- iii. Politiche e prassi di remunerazione.

**5 Definizione di “Parti Correlate”, “Soggetti Connessi”, “Soggetti Collegati” e “Personale più rilevante”**

Una parte correlata e i soggetti ad essa connessi costituiscono il perimetro dei “**Soggetti Collegati**” cui si applicano le condizioni quantitative e procedurali previste dalle Disposizioni di Vigilanza.

Per facilità di lettura si riporta in Allegato alla presente *Policy* un estratto delle definizioni di parti correlate ed operazioni con parti correlate ai sensi delle Disposizioni di Banca d'Italia nonché delle definizioni alle stesse funzionali previste dallo IAS24.

Infine, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, è compreso in tale perimetro il “**personale più rilevante**” (c.d. “*risk takers*”) così come identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca (Cfr. Regolamento delegato della Commissione europea n. 923/2021 emanato in attuazione dell’articolo 94, paragrafo 2 CRD IV e Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I, par. 6.).

Per il perimetro delle parti correlate ViViBanca ha inteso far riferimento alle Definizioni previste nelle Disposizioni di Banca d’Italia come previste nell’Allegato alla presente.

## 6 Ruoli e Responsabilità e Sistema dei controlli interni

I soggetti a vario titolo coinvolti sono di seguito riportati con indicazione delle responsabilità singolarmente attribuite.

### Comitato per le operazioni con parti correlate

Il Comitato per le operazioni con parti correlate (di seguito, “Comitato”) è composto da tre amministratori indipendenti. Al Comitato sono attribuite le funzioni previste dal Regolamento del Comitato e dalla presente Policy.

Qualora un componente del Comitato presenti un interesse, per conto proprio o di terzi in relazione all’operazione sottoposta all’esame del Comitato, tale componente dovrà dichiarare l’interesse agli altri componenti, precisandone natura, termini, origine e portata.

Il Comitato rilascia pareri preventivi e motivati al fine dell’assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, sulla complessiva idoneità delle politiche e procedure interne che disciplinano l’individuazione e la gestione delle operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati poste in essere da ViViBanca.

Il preventivo parere espresso dal Comitato deve essere rilasciato prima della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l’assunzione della relativa delibera.

In caso di operazione di **minor rilevanza**:

- esprime all’organo competente a deliberare un motivato parere non vincolante sull’interesse della Banca al compimento dell’operazione di minore rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, sulla base di complete ed adeguate informazioni ricevute con congruo anticipo dalla funzione aziendale proponente;

In caso di operazione di **maggior rilevanza**:

- riceve informazioni durante la fase istruttoria delle operazioni;
- esprime all’organo competente a deliberare, sulla base di tempestive e complete informazioni fornite dalla funzione aziendale interessata durante la fase istruttoria

e, se del caso, delle trattative, un parere motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione di maggiore rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

La Funzione Segreteria Societaria ha il compito di:

- trasmettere l'avviso di convocazione delle riunioni del Comitato Parti Correlate ed inviare ai membri del Comitato il materiale e la documentazione predisposta dalla funzione aziendale interessata con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la riunione;
- verbalizzare i lavori del Comitato;
- assistere le funzioni aziendali volta per volta interessate da operazioni con parti correlate nella predisposizione della documentazione da presentare al Comitato;
- informare tempestivamente l'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca delle operazioni con Parti Correlate di cui viene a conoscenza e che comportano la convocazione del Comitato.

Le Funzioni aziendali volta per volta interessate da operazioni con parti correlate hanno il compito di:

- comunicare il prima possibile l'intenzione di dare corso ad operazioni con parti correlate alla Funzione Segreteria Societaria unitamente a tutte le ulteriori informazioni necessarie;
- fornire al Comitato un'informativa completa e adeguata sui diversi profili dell'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione:

- approva la Policy operazioni con Parti Correlate, previo parere favorevole del Comitato;
- delibera le Operazioni con Parti Correlate oggetto di esame preventivo da parte del Comitato che rilascia un preventivo parere favorevole.

Il Collegio Sindacale:

- vigila sulla conformità della Policy adottata secondo i principi previsti dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia;
- vigila sulla completezza, sull'adeguatezza, sulla funzionalità e sull'affidabilità del Sistema dei Controlli per quanto concerne il processo di gestione delle Operazioni di Maggiore rilevanza;

- per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri Organi Aziendali e delle Funzioni Aziendali di Controllo.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale:

- assicura il corretto funzionamento del processo di gestione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

La Funzione Pianificazione e Controlli:

- fornisce consulenza e assistenza per approfondire e qualificare rispettivamente gli aspetti di opportunità economico-patrimoniale.

La Direzione ICT Organizzazione e HR:

- fornisce consulenza e assistenza per approfondire e qualificare gli aspetti di impatto organizzativo/procedurale, eventualmente con il supporto delle Funzioni IT e/o Organizzazione e Sicurezza.

Le Unità Organizzative:

- ciascuna Unità Organizzativa che nell'esercizio della propria attività partecipi a processi da cui possano scaturire Operazioni di Maggior Rilevanza deve segnalarlo alla Segretaria Societaria per gli incombeni conseguenti.

La Funzione di Risk Management:

- viene coinvolta qualora si configurino rischi significativi ovvero operazioni riconducibili alla fattispecie di Operazioni di Maggior Rilievo, come da policy omonima nell'ambito di Operazioni con Parti Correlate.
- le Operazioni che comportano l'assunzione di Attività di rischio per il Gruppo Bancario sono oggetto di monitoraggio da parte della Funzione Risk Management nel più ampio perimetro dei presidi inerenti (RAF), avendo cura che le operazioni verso parti correlate concorrano ai rischi inerenti.
- a fronte del censimento delle Operazione con Soggetti Collegati, la Banca misura/monitora l'impatto della prevista operazione ai fini della posizione di Gruppo / Consolidata (segnalazioni di vigilanza).

La Funzione di Controllo dei Rischi ICT e di Sicurezza:

- viene coinvolta qualora si configurino rischi significativi ovvero operazioni riconducibili alla fattispecie di Operazioni di Maggior Rilievo, come da policy omonima nell'ambito di

Operazioni con Parti Correlate nonché della verifica dell'aderenza delle operazioni di Maggior Rilievo al sistema di gestione dei rischi ICT e di sicurezza adottato dal Gruppo.

La Funzione Compliance e AML verifica l'esistenza e l'idoneità, nel continuo, delle procedure e dei sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

La Funzione Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della Banca e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca e del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse; se del caso suggerisce revisioni delle presenti politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni definiti nella presente *Policy* sono finalizzati ad assicurare:

- il rispetto dei limiti prudenziali;
- il rispetto delle procedure deliberative;
- il perseguimento dell'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati.

La finalità di tali assetti organizzativi e del sistema dei controlli interni è quella di:

- individuare, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse;
- stabilire livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca o del Gruppo Bancario;
- istituire e disciplinare processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati e ad individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto.

## 7 Individuazione del Perimetro delle Parti Correlate, Soggetti Connessi e dei c.d. *Risk Takers*

La Capogruppo ViViBanca individua il perimetro dei Soggetti Collegati, raccordando la disciplina europea (CRD V) con i soggetti rilevanti ai fini della Disposizioni di Banca d'Italia . Nello specifico, ai fini della presente Policy, il perimetro dei soggetti delle Parti Correlate risulta essere così composto:

1. gli esponenti aziendali la cui definizione viene a coincidere con i componenti dell'organo di gestione e controllo indicati nella CRV V;
2. il partecipante;
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Il perimetro dei soggetti riconducibili alle Parti Correlate risulta essere così composto:

1. Coniuge/Convivente more uxorio/partner registrato ai sensi del diritto nazionale;
2. Figlio (sia minorenni che maggiorenne) dell'esponente aziendale e i figli del coniuge o del convivente more uxorio;
3. Genitore dell'esponente aziendale;
4. Nonni dell'esponente aziendale;
5. Fratelli/sorelle dell'esponente aziendale;
6. Nipoti dell'esponente aziendale (figli di un figlio dell'esponente aziendale);
7. Società con partecipazione >10% detenuta dall'esponente aziendale;
8. Società con partecipazione >10% detenuta dallo stretto familiare;
9. Società nelle quali l'esponente aziendale occupa posizioni dirigenziali o ricopre l'incarico di amministratori o sindaco;
10. Società nelle quali lo stretto familiare occupa posizioni dirigenziali o ricopre l'incarico di amministratori o sindaco.

Per quanto concerne il perimetro dei *Risk Takers*, la Banca fa riferimento al personale più rilevante identificato ai sensi della disciplina sulle Politiche e Prassi di remunerazione e incentivazione in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca.

Sulla base dei perimetri sopra indicati, la Funzione Segreteria Societaria:

- procede all'identificazione delle Parti Correlate/Soggetti Collegati/*Risk Takers* del Gruppo Bancario sulla base delle informazioni e dei documenti richiesti e ricevuti o comunque già disponibili secondo l'iter di seguito descritto;
- trasmette annualmente agli Esponenti aziendali di ViViBanca e delle società controllate del Gruppo uno schema di dichiarazione delle Parti Correlate/Soggetti Collegati/Soggetti Rilevanti ex art. 136 TUB. Lo schema di dichiarazione viene inviato in ogni caso al momento della nomina;
- verifica la ricezione dei suddetti schemi o attestazioni debitamente compilate e firmate e procede all'alimentazione del Registro delle Parti Correlate/Soggetti Collegati/ della Capogruppo.
- con riferimento all'aggiornamento dei Soggetti Rilevanti ex art. 136 TUB acquisisce dalle visure CRIF/Camera di Commercio le informazioni utili all'aggiornamento dell'elenco con frequenza annuale e in ogni caso, ogni qualvolta sia stata informata di eventuali variazioni;

La Funzione Segreteria Societaria svolge tutte le attività funzionali ad individuare le relazioni intercorrenti tra le controparti e tra queste e la Banca, ovvero la Capogruppo e le Società del Gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso. A tali fini, si avvale di tutte le fonti di informazioni disponibili, sia interne sia esterne (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Visure Camerali, etc.), integrandole e raccordandole in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei fenomeni, e predispone le modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui soggetti connessi, per le attività di competenza.

Le parti correlate, comprese quelle delle società controllate, forniscono alla Banca tutte le informazioni necessarie al fine dell'identificazione delle stesse e delle operazioni con le medesime e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti.

**Soggetti inclusi nel Perimetro delle parti correlate/soggetti collegati su base discrezionale**

Per l'identificazione dei componenti del perimetro delle Parti correlate si fa riferimento ai soggetti come definiti dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia e riportati nell'Allegato B alla presente Policy, cui si possono aggiungere altre fattispecie sia per tener conto di relazioni intercorrenti con la Banca e/o il Gruppo Bancario, sia per considerare – tra l'altro – la rilevanza dei rapporti con gruppi economici/familiari che si avvalgono di strutture societarie articolate e complesse.



Nello specifico, saranno inclusi nel perimetro:

- i soggetti che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone;
- i soggetti dai medesimi direttamente e indirettamente controllati e gli stretti familiari, nonché le società o le imprese controllate da questi ultimi;

che stipolino con la Banca operazioni di maggior rilevanza, nonché operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza come definite dalla normativa di riferimento.

Tali soggetti, al fine di essere inclusi nel perimetro delle parti correlate/soggetti connessi devono detenere delle interessenze nella Banca (ad es. partecipazioni al capitale sociale, sottoscrizione di prestiti obbligazionari, ecc).

Inoltre, qualora si ravvisino in concreto ulteriori connessioni giuridiche/economiche/familiari da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come Parte correlata, anche in queste ulteriori fattispecie i soggetti interessati sono inclusi tra i destinatari della presente disciplina.

## 8 Registro delle Parti Correlate

Ai fini della *Policy*, la Capogruppo ha istituito un registro nel quale sono state iscritte le parti correlate rientranti nel perimetro del Gruppo (c.d. “Registro delle Parti Correlate<sup>2</sup>”).

L’aggiornamento del Registro delle Parti Correlate spetta alla Funzione Segreteria Societaria, sulla base di tutte le informazioni acquisite e comunque a disposizione della Capogruppo.

Il “Registro delle Parti Correlate” è mantenuto dalle Funzioni preposte e deve essere preventivamente consultato per la verifica della sussistenza di un’operazione con parte correlata rilevante ai sensi della *Policy*.

L’individuazione e il censimento dei Soggetti Collegati sono di competenza della Funzione Segreteria Societaria della Capogruppo, con il supporto delle funzioni di volta in volta coinvolte nel processo di gestione delle operazioni dei Soggetti Collegati.

ViViBanca utilizza sistemi informativi a supporto delle attività previste nella presente *Policy* idonei a censire i Soggetti Collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, a registrare le relative movimentazioni ed a monitorare l’andamento e l’ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.

I soggetti rientranti nella definizione di “Parte Correlata”, al momento della nomina ovvero dell’assegnazione dell’incarico, comunicano alla Capogruppo tutte le informazioni utili al censimento degli stessi e dei soggetti connessi. In particolare, tali informazioni vengono

---

<sup>2</sup> Nel c.d. Registro Parti Correlate vengono censiti le Parti correlate e soggetti ad essi connessi nonché i *risk takers* del Gruppo Bancario.

trasmesse alla Funzione Segreteria Societaria, mediante la predisposizione di un'apposita dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta dai soggetti interessati. Inoltre, tali soggetti sono responsabili della tempestiva comunicazione di eventuali variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato.

La Funzione Segreteria Societaria, responsabile del censimento dei Soggetti Collegati, provvede all'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate con periodicità annuale, una conferma oppure rettifica della dichiarazione precedentemente rilasciata da una Parte Correlata.

L'aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati sul sistema informativo aziendale avviene di norma al momento della nomina ed in ogni caso almeno una volta all'anno a cura della Rete Banca sulla base dei dati forniti dalla Responsabile Funzione Segreteria Societaria e di concerto con la stessa.

## 9 Operazioni con Parti Correlate

### 9.1 Identificazione delle Operazioni

Per operazione con una Parte correlata si intende qualunque transazione con soggetto definito tale che comporta una assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse anche:

- le operazioni di fusione e scissione ove realizzate con parti correlate;
- le operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.

Le Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia prescrivono regole speciali per la gestione delle operazioni con parti correlate, prevedendo procedimenti differenziati in funzione della rilevanza dell'operazione.

In attuazione di tali criteri le diverse categorie di operazioni per la gestione dei rapporti con le Parti correlate sono definite nei seguenti termini:

- **operazioni di maggiore rilevanza:** l'operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri (consolidati, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato nell'Allegato A , alla voce "indice di rilevanza del controvalore" . Per le operazioni di fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate in allegato alla voce "Indice di rilevanza dell'Attivo".

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

- **operazioni di minore rilevanza:** l'operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza;
- **operazione ordinaria:** l'operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della Banca e conclusa a condizioni equivalenti a quello di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la Banca tiene conto dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.
- operazioni esenti;
- operazioni di importo esiguo come identificate nella presente Policy;

## 9.2 Criteri di determinazione del controvalore dell'operazione

Se sono determinate le condizioni economiche dell'operazione, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato alla data dell'operazione in conformità ai principi contabili internazionali;
- per le operazioni di finanziamento, l'importo massimo erogabile;
- per le operazioni di concessione o di acquisizione di garanzie, l'importo nominale massimo delle garanzie;
- per i depositi bancari, l'importo della remunerazione contrattualmente prevista, intendendosi per tale gli interessi da riconoscere alla controparte su base contrattuale;

Con particolare riferimento alle operazioni di finanziamento si precisa che le revisioni degli affidamenti a tempo indeterminato (c.d. "rinnovi di fidi" a fini meramente interni) non comportano una modifica del rapporto creditizio in condizioni di stabilità del profilo di rischio e non sono quindi da considerare come operazioni da esaminare ai sensi della presente Policy. Se, invece, le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

## 10 Operazioni Esenti

Al fine di assicurare una maggiore flessibilità alla Banca in merito all'esercizio della facoltà di escludere dall'applicazione della procedura deliberativa disciplinata nella presente Policy, si prevede che le stesse non si applicano:

- alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389 1° comma CC relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c.;
- alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 c.c.; (b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; (c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 c.c. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs n. 58 del 1998 e s.m. ("**TUF**");
- alle operazioni di importo esiguo come identificate nella presente Policy;
- alle operazioni poste in essere in attuazione delle Delibere Quadro;
- alle operazioni con società controllate ove non siano presenti interessi significativi di altre parti correlate/collegate.

Il Comitato riceve informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione in particolare con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza almeno su base semestrale, per verificare la corretta applicazione delle condizioni delle stesse.

## 11 Operazioni di importo esiguo

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, le Operazioni di importo esiguo sono espressamente esentate dall'applicazione delle disposizioni della presente Policy afferente alle operazioni con parti correlate. Per tali operazioni si applicano le regole afferenti ai poteri di delibera in materia del credito.

Per operazioni di importo esiguo si intendono le operazioni il cui controvalore di ciascuna operazione non deve in ogni caso eccedere, per le banche i cui fondi propri ( a livello consolidato, nel caso dei gruppi) sono inferiori a 500 milioni di euro, **la soglia di euro**

**250.000,00** Nel caso di Operazioni la cui controparte è una persona fisica, si considera operazione di importo esiguo quella il cui controvalore non sia superiore a euro 150.000.

Ancorché la disciplina con parti correlate preveda l'esenzione dell'informativa agli organi per le operazioni di importo esiguo, per una maggiore trasparenza si ritiene applicabile anche per tali operazioni le disposizioni della presente Policy in materia di «Informativa periodica agli Organi amministrativi e di controllo».

Tale informativa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, avviene successivamente ed in forma aggregata.

## 12 Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle standard o di mercato

Per operazioni "ordinarie" si intendono le operazioni con parti correlate effettuate dalla Banca che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Banca, ovvero della connessa attività finanziaria.

L'operazione ordinaria è, quindi, caratterizzata dal concetto di attività operativa intesa come l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi della Banca e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie".

In via del tutto esemplificativa rientrano nell'attività operativa della Banca:

- a) raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;
- b) l'esercizio del credito in qualsiasi forma, ivi incluso il rilascio e l'acquisizione di garanzie; acquisto, vendita e collocamento di strumenti finanziari;
- c) vendita di prodotti e prestazione di servizi finanziari, quali:
  - o incassi e pagamenti;
  - o gestione di conti correnti e di carte di debito, di credito e Bancomat;
  - o compravendita di valute o gestioni patrimoniali;
  - o distribuzione di prodotti assicurativi;
  - o costi operativi di struttura (inclusi pagamenti a fornitori per beni e servizi).

Al fine di considerare le operazioni quali ordinarie e quindi beneficiare dell'esenzione, deve inoltre verificarsi che l'operazione rientri nell'ordinario esercizio dell'attività operativa prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- oggetto dell'operazione: l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla Banca costituisce un indice di anomalia;
- ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Banca;
- dimensione dell'operazione;
- termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo;

- natura della controparte.

Per operazioni "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" si intendono, le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

Ai fini della presente Policy si considerano "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" le operazioni con una parte correlata concluse a condizioni standardizzate, quali sono le condizioni applicate ai dipendenti della Banca ed ai loro familiari (parti non correlate) in forza di apposite convenzioni in essere con i dipendenti ed i familiari.

Ai fini dell'applicazione di tale esenzione, il Comitato Parti Correlate rilascia un parere in merito alle motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato, fornendo oggettivi elementi di riscontro.

### 13 Operazioni di Minor Rilevanza

Sono da considerarsi "operazioni di minore rilevanza" le operazioni con parti correlate poste in essere dalla Banca che:

- (i) non siano identificabili come operazioni di maggiore rilevanza,
- (ii) non siano operazioni di importo esiguo così come indicato al paragrafo.9.1.

#### 13.1 Istruttoria Operazioni di Minor Rilevanza

Il Responsabile della funzione aziendale sotto la cui responsabilità l'operazione si concretizza, deve fornire al Comitato – per il tramite della Funzione Segreteria Societaria - con congruo anticipo informazioni complete e adeguate sull'operazione che attestino l'istruttoria condotta in coerenza con i Criteri di seguito indicati.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro ai fini della verifica dei requisiti di interesse all'operazione, convenienza e correttezza delle condizioni.

È facoltà del Comitato farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche sussistenti con il Gruppo non rilevino ai fini del giudizio sull'Indipendenza.

Il Comitato, terminata la fase istruttoria esprime entro la data del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare in merito alla operazione, un motivato parere non vincolante sull'interesse del Gruppo al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni (Criteri).

La Funzione Segreteria Societaria redige verbale di ogni incontro del Comitato e ne cura la archiviazione.

Il parere del Comitato viene riportato all'interno del libro "Libro Verbali del Comitato Parti Correlate", il cui aggiornamento e la relativa conservazione sono curati dalla Funzione Segreteria Societaria.

Al verbale del Comitato è allegata, unitamente alla documentazione utilizzata per la delibera.

La documentazione a supporto dei pareri non è trascritta nel "Libro Verbali del Comitato Parti Correlate" ma viene conservata dalla Funzione Segreteria Societaria in modalità elettronica.

### 13.2 Delibera Operazioni di Minor Rilevanza

La proposta dell'operazione, corredata della documentazione di supporto, viene trasmessa agli organi sociali. Qualora le condizioni dell'operazione siano definiti equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

L'operazione viene successivamente sottoposta alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Comitato Parti correlate.

In presenza di un parere non favorevole del Comitato, la competenza decisionale sull'operazione è riservata al Consiglio di Amministrazione e nel caso in cui l'operazione venga comunque deliberata, la delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

## 14 Operazioni di Maggior Rilevanza

La Banca identifica le "operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza" sulla base dei criteri di cui alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

### 14.1 Istruttoria Operazioni di Maggior Rilevanza

La funzione aziendale che propone l'operazione è tenuta, fin dall'avvio della fase delle trattative e dell'istruttoria, a inviare un flusso informativo completo tempestivo ed aggiornato al Comitato.

Tali informazioni, raccolte dalla Funzione Segreteria Societaria che ne cura la messa a disposizione al Comitato, devono riguardare, tra l'altro, la controparte, il tipo di operazione, nonché le sue principali caratteristiche e condizioni economiche.

Qualora le condizioni dell'operazione oggetto di esame siano definite "equivalenti a quelle di mercato o standard", la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

Il Comitato può in ogni momento richiedere informazioni aggiuntive e formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

È facoltà del Comitato farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche sussistenti con la Banca non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Il Comitato, terminata la fase istruttoria, esprime entro la data del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare in merito all'operazione, un motivato parere sull'interesse della Banca al compimento della operazione di maggiore rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

#### 14.2 Approvazione Operazioni di Maggior Rilevanza

L'approvazione delle Operazioni di Maggior Rilevanza è riservata al Consiglio di Amministrazione della Banca, previo motivato parere favorevole del Comitato e tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato stesso.

Qualora il Comitato abbia espresso un motivato parere contrario al compimento della operazione, o abbia espresso un parere favorevole condizionato, il Consiglio di Amministrazione della Banca potrà:

- i. approvare l'operazione, nel rispetto delle condizioni indicate dal Comitato;
- ii. approvare l'operazione, nonostante l'avviso contrario del Comitato ovvero senza tenere conto delle condizioni apposte dal Comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia autorizzato dall'Assemblea;
- iii. non approvare l'operazione.

I verbali delle deliberazioni di approvazione dell'operazione di maggiore rilevanza devono:

- dare atto della corretta applicazione della Policy;
- recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione stessa, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.



### 14.3 Procedura in caso di parere negativo del Comitato

Le operazioni di minore rilevanza possono essere compiute anche in presenza di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato Parti Correlate. In tal caso, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e dare puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti.

Le operazioni di minore rilevanza compiute nonostante il parere negativo del Comitato non appena deliberate sono singolarmente comunicate dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale.

Le operazioni di maggiore rilevanza possono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione nonostante il parere contrario del Comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia autorizzato dall'Assemblea con deliberazione assunta, ferme restando le maggioranze richieste dalla legge e/o dallo Statuto, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti. Nella relativa proposta di deliberazione assembleare deve essere espressamente previsto che la maggioranza di cui al precedente periodo rappresenta condizione di efficacia della delibera.

## 15 Delibere Quadro

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia determinate categorie di operazioni omogenee possono essere approvate da delibere-quadro.

Le delibere-quadro non possono avere efficacia superiore ad un anno e devono indicare, con sufficiente determinatezza, le operazioni oggetto delle stesse, il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da compiere nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali operazioni.

Ai fini dell'adozione della delibera-quadro, troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni procedurali di cui alla presente Policy per operazioni di minore o maggiore rilevanza a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate.

Viene resa una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.

## 16 Operazioni urgenti

Nel caso in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, la presente Policy deroga alla disciplina prevista per le operazioni di

maggiore e minore rilevanza in caso di urgenza, fermo restando la riserva di competenza a deliberare del Consiglio di Amministrazione nelle operazioni di maggiore rilevanza.

Alla luce delle disposizioni dell'art. 24 dello Statuto<sup>3</sup>, in caso di assoluta ed improrogabile urgenza il Presidente, fermo restando la riserva di deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti da norme inderogabili di legge, può approvare le operazioni con parti correlate in deroga all'iter disciplinato nella presente Policy.

## 17 Operazioni infragruppo

Sono esentate dall'applicazione delle disposizioni della presente Policy le operazioni le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi, di altre parti correlate della società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate.

La Funzione Finanza, prima di procedere con l'operazione, verifica la presenza o meno di interessi significativi di altre parti correlate nell'operazione. Della verifica effettuata viene data opportuna informativa sia alle Funzioni di controllo sia al Comitato Parti Correlate e al Consiglio di Amministrazione.

Fermi restando gli obblighi di informativa contabile al mercato, sono esenti dall'applicazione dell'iter istruttorio e deliberativo le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di «*collateral*» poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato ed in coerenza con la normativa interna.

La valutazione circa la presenza di interessi significativi di altre parti correlate o soggetti collegati nell'operazione viene effettuata dalla Funzione Finanza sulla base del seguente criterio: la partecipazione al capitale delle controllate non totalitarie da parte di un altro soggetto collegato/parte correlata che comporti l'esercizio dell'influenza notevole sulla partecipata è da considerarsi "interesse significativo", ad eccezione dei casi in cui la partecipazione sia detenuta da società appartenenti al Gruppo.

Le operazioni devono essere riportate nel Registro delle Parti correlate.

---

<sup>3</sup> Art 24 – Presidente del Consiglio di Amministrazione “ nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, purché non attribuiti da norme inderogabili di legge al Consiglio medesimo. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successive.

## 18 Operazioni di competenza assembleare

Se la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati è rimessa, per legge o eventualmente per Statuto 4, all'Assemblea degli Azionisti, le regole previste al paragrafo 8 si applicano alla fase della proposta che il Consiglio di Amministrazione presenta all'assemblea.

## 19 Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB

Nel caso di Operazioni rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, concluse con chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca, sono previste tutte le attività della fase di istruttoria. Al contempo, per quanto concerne la fase di delibera, non è richiesto che il Comitato rilasci un formale parere preventivo in merito all'operazione, essendo sufficiente che la delibera di approvazione fornisca adeguata motivazione in merito:

- all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione;
- alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;

Rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'art. 136 TUB *inter alia* le seguenti operazioni: concessione, rinegoziazione, rinnovo, classificazione e/o definizione transattiva di esposizioni creditizie per cassa o per firma, le operazioni di raccolta diretta (*time deposit*, sottoscrizione di prestiti obbligazioni, ecc); gli incarichi professionali conferiti.

La delibera delle operazioni rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB è di competenza del Consiglio di Amministrazione e deve essere presa all'unanimità, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

La Funzione Segreteria Societaria informa l'Unità organizzativa proponente in merito all'esito della delibera.

Resta altresì fermo quanto previsto dal "Regolamento del Credito" con riferimento alla gestione dei conflitti di interesse nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB.

---

<sup>4</sup> Art. 12 Statuto VVB - Art. 12 l'Assemblea ordinaria dei Soci, delibera sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con parti correlate e con soggetti collegati, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5 del Codice civile

## 20 Operazioni con “personale più rilevante”

Nel caso di Operazioni con personale più rilevante, quest'ultimo si impegna a dichiarare situazioni di interesse diretto/indiretto nelle operazioni oggetto di richiesta. Tali operazioni (ad esempio, concessione del credito, passaggio a contezioso) sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

## 21 Limiti prudenziali per le attività di rischio

Le operazioni che comportano assunzione di Attività di Rischio nei confronti di Soggetti Collegati devono essere concluse nel rispetto dei limiti prudenziali previsti dalle Disposizioni della Banca d'Italia<sup>5</sup> e riportati nell'Allegato C della presente Policy.

Sono da intendersi **Attività di Rischio** le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni di cui alla Parte 4 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, come successivamente modificato ed integrato (“CRR”).

Le Attività di Rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito e si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità stabiliti nell'ambito della richiamata disciplina sulle grandi esposizioni.

I suddetti limiti, differenziati in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate sono percentualmente rapportati ai Fondi Propri consolidati.

In conformità a quanto stabilito dalle Disposizioni della Banca d'Italia, (i) non sono incluse nell'attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri; e (ii) non sono incluse nei limiti le esposizioni di cui all'art. 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) del CRR.

Nel rispetto dei limiti consolidati, l'Intermediario finanziario ex art. 106 del TUB facente parte del Gruppo Bancario (“Intermediario Finanziario”) può assumere Attività di Rischio nei confronti di un Soggetto Collegato entro il limite del 20% dei Fondi Propri individuali.

Le operazioni tra ViViBanca e l'Intermediario Finanziario sono esentate dall'assoggettamento ai limiti prudenziali per le Attività di Rischio, in quanto in tali casi la ponderazione è pari a 0 (zero); tali operazioni, pertanto, saranno soggette agli iter deliberativi descritti nella presente Policy, senza peraltro essere assoggettate al controllo dei limiti prudenziali.

È dovere delle Funzioni aziendali proponenti le operazioni con i Soggetti Collegati appurarne, nel caso di operazioni che comportino assunzione di Attività di Rischio, già nella fase

---

<sup>5</sup> Disposizioni di Banca d'Italia, Parte Terza, Capitolo 11 – Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati

istruttoria, la fattibilità rispetto ai limiti prudenziali a livello individuale, sulla base delle informazioni disponibili.

Espressa menzione del verificarsi di tale condizione deve essere fatta nella delibera dell'operazione, indipendentemente dall'iter deliberativo da seguire.

La Funzione Risk Management verifica il rispetto dei limiti prudenziali sia a livello individuale sia a livello consolidato per il Gruppo Bancario nell'ambito dei riscontri trimestrali svolti in occasione delle segnalazioni di vigilanza.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (es. la controparte ha assunto la qualifica di Soggetto Collegato successivamente all'apertura di un rapporto) si verifichi il superamento di un limite, le attività di rischio nei confronti del soggetto collegato devono essere ricondotte all'interno dei limiti espositivi nel più breve tempo possibile con relativa supervisione di Collegio Sindacale e Consiglio di Amministrazione.

A tal fine la Banca predispose, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale.

Il piano di rientro deve essere trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dalla sua approvazione unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Fin quando le Attività di Rischio non siano ricondotte nei limiti, l'eccedenza contribuisce al calcolo del requisito patrimoniale complessivo previsto dalla normativa di vigilanza prudenziale.

In ogni caso la Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso i Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interessi) se rilevanti per l'operatività aziendale nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

## **22 Operazioni comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali**

Nell'ambito delle Operazioni con Soggetti Collegati, nel caso di operazioni concluse che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, oltre a valere quanto disciplinato nella presente Policy in tema di istruttoria delle operazioni con Parti correlate si fa altresì riferimento al documento sui Poteri delegati che disciplina le soglie autorizzative e i poteri assegnati.

In ogni caso, tali operazioni non possono mai considerarsi né ordinarie né di importo esiguo.

## 23 Disposizioni a società controllate del Gruppo Bancario

Tutte le operazioni concluse con le Parti Correlate e i Soggetti Connessi delle società appartenenti al Gruppo Bancario e non rientranti nei casi di esenzione o esclusione di cui alla presente Policy, devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo previo, quando richiesto, motivato parere del Comitato. A tal fine, le società trasmettono alla Funzione Segreteria Societaria della Capogruppo la documentazione utilizzata per l'istruttoria dell'Operazione. La deliberazione dell'Operazione contiene adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'Operazione stessa per la Banca.

Ciascuna società del Gruppo fa riferimento al medesimo perimetro determinato dalla Capogruppo.

## 24 Segnalazioni di vigilanza a Banca d'Italia

La disciplina della Banca d'Italia prevede che vengano periodicamente segnalate alla medesima Autorità sia le Attività di Rischio in essere con Soggetti Collegati sia le operazioni da questi ultimi effettuate, con la periodicità ed il livello di dettaglio descritti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale (cfr. Circolare n. 286 e CRR).

La segnalazione è effettuata a livello consolidato dal Gruppo Bancario e a livello individuale dalla Capogruppo.

In particolare, costituiscono oggetto di segnalazione alla Banca d'Italia:

- con cadenza trimestrale ed a livello consolidato e individuale, le Attività di Rischio verso i Soggetti Collegati;
- con cadenza annuale ed a livello individuale, le operazioni verso i Soggetti Collegati;
- con cadenza trimestrale ed a livello individuale, le Operazioni di Maggiore Rilevanza verso i Soggetti Collegati.

La predisposizione e l'inoltro alla Banca d'Italia dei flussi segnaletici sopra descritti sono curati dall'Ufficio Vigilanza che si avvale del supporto delle altre Funzioni della Banca e delle Società del Gruppo.

Al fine di una corretta, completa e tempestiva segnalazione, in caso di operazioni di maggiore rilevanza, intendendosi per tali le esposizioni complessive verso soggetti collegati che eccedono il minore tra i seguenti importi: i) 250.000,00, ii) il 2% dei fondi propri individuali, la Direzione Crediti trasmette tempestivamente alla Funzione Bilancio e Fiscalità, specificatamente all'Ufficio Vigilanza i dati dell'operazione perfezionata.

Nello schema sotto riportato si riepilogano le tipologie di segnalazioni di vigilanza che l'Ufficio Vigilanza provvede ad inviare, nonché la relativa frequenza e rilevanza.

Tipologia di segnalazione	Frequenza	Rilevanza
Attività di rischio vs. soggetti collegati	Trimestrale	Consolidata ed Individuale
Operazioni vs Soggetti Collegati	Annuale	Individuale
Operazioni di maggiore rilevanza vs soggetti collegati	Trimestrale	Individuale

## 25 Informativa periodica agli Organi amministrativi e di controllo

Per quanto concerne le operazioni con importi superiori a 2 milioni in linea capitale previste dalla Convenzione per i dipendenti e parti correlate, le stesse sono oggetto di informativa preventiva al Comitato Parti correlate.

Le operazioni che rientrano nei casi di esclusione della presente Policy sono soggette ad informativa successiva al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni semestre al fine di assicurare un quadro informativo completo dell'insieme delle operazioni poste in essere, nonché dei volumi e delle caratteristiche delle principali operazioni delegate. La medesima informativa è inoltre fornita al Comitato Operazioni con Parti correlate anche al fine di consentire un riscontro sulla corretta applicazione delle condizioni di esenzione per le operazioni di importo esiguo.

## 26 Modifiche, Aggiornamento e Diffusione della Policy

Modifiche e integrazioni di carattere sostanziale della Policy sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate.

La revisione della presente Policy deve essere effettuata almeno con cadenza triennale ed, in ogni caso, quando intervengono modifiche significative degli assetti proprietari o della normativa esterna.

La Policy e le sue successive modifiche sono pubblicate sulla Intranet aziendale nonché sul sito internet della Capogruppo.

### Allegati

**Allegato A:** Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati ex Disposizioni di Banca d'Italia.

**Allegato B:** Definizioni perimetro parti correlate

**Allegato A – LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI ai sensi delle Disposizioni di Banca d'Italia parte terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale, Capitolo 11 – Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati**

<b>LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI (LIMITI RIFERITI AI FONDI PROPRI A LIVELLO CONSOLIDATO E INDIVIDUALE)</b>				
	<b>Esponenti aziendali</b>	<b>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</b>	<b>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</b>	<b>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</b>
<b>Limiti consolidati</b>	<b>5%</b>	<b>Parti correlate non finanziarie</b>		
		<b>5%</b>	<b>7,50%</b>	<b>15%</b>
		<b>Altre parti correlate</b>		
		<b>7,50%</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>
<b>Limite individuale</b>	<b>20%</b>			



**Allegato B:**

Ai fini della disciplina prevista nelle Disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia si definiscono:

— **“parte correlata”**, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo bancario o con la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario:

1. l'esponente aziendale;
2. il partecipante;
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;

— **“parte correlata non finanziaria”**, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive (3). La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;

— **“soggetti connessi”**:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;

— **“soggetti collegati”**, l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.

Per l’applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l’intero gruppo bancario;

— **“controllo”**, ai sensi dell’articolo 23 del TUB: i casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa;
- b. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

— **“influenza notevole”**, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo.

L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- i. essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;

- ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- iii. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza”, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

— **“esponenti aziendali”**, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

— **“partecipante”**, il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;

— **“stretti familiari”**, i parenti fino al secondo grado (6) e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.